

## CONSIGLI GIUDIZIARI

La proposta contiene una serie di rilevanti modifiche al D. Ls.vo n.26/2006:

a) per l'elezione dei Consigli Giudiziari si introduce il sistema proporzionale con liste contrapposte;

b) viene introdotto il principio per cui il C.G. delibera a maggioranza dei suoi componenti e le sedute sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti: viene meno quindi la caratterizzazione del C.G. come collegio perfetto, e si elimina la previsione dei membri supplenti;

c) è aumentato il numero dei componenti in relazione alla dimensione del distretto:

I° fascia (distretti con meno di 350 magistrati) = 2 togati di diritto + 6 togati elettivi (senza distinzione di funzioni, 4 giudici e 2 p.m.) + 4 laici (un docente, 2 avvocati e uno designato dalla Regione) = 12

II° fascia (distretti con numero di magistrati compreso tra 350 e 600) = 2 togati di diritto + 10 togati elettivi (senza distinzione di funzioni, 7 giudici e 3 p.m.) + 6 laici (un docente, 3 avvocati e 2 designati dalla Regione) = 18

III° fascia (distretti con più di 600 magistrati) = 2 togati di diritto + 14 togati elettivi (senza distinzione di funzioni, 9 giudici e 5 p.m.) + 6 laici (un docente, 3 avvocati e 2 designati dalla Regione) = 22

d) la partecipazione dei componenti laici viene riservata a specifiche attività del C.G.;

e) è eliminata la figura del vice-presidente;

f) viene introdotta la previsione di una sezione autonoma del C.G. relativa ai giudici di pace, composta da 8 componenti del C.G. (5 togati + 2 laici + 3 giudici di pace), che sicuramente consentirà una maggiore attenzione all'ingente numero di pratiche che riguardano la componente onoraria;

g) quanto alla formulazione dei pareri in sede di valutazione di professionalità, si determinano positivamente i parametri di riferimento, prevedendosi altresì l'acquisizione di motivate e dettagliate indicazioni oggettive da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

h) confermata la durata di quattro anni dei C.G. già prevista dal D. Lg.vo n. 26/2006.

i) confermata l'attribuzione di autonoma potestà decisoria ai C.G. (dall'art. 7.1 lett.e, D. Lg.vo n. 26/2006) che in un'ottica di decentramento, trasferisce dal CSM all'organo periferico di autogoverno la competenza in materia di provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati con riguardo ad aspettative, congedi, infermità per cause di servizio, ecc..

Su direttrici analoghe si prefigura il Consiglio Direttivo presso la Corte di cassazione.